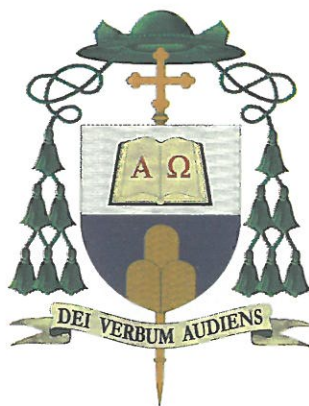


Prot. N. 04/2018



AMBROGIO SPREAFICO

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO

La Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di sé stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni uomo: infatti nel sacramento dell'altare, Gesù continua ad amarci «fino alla fine», sino al dono del suo Corpo e del suo Sangue (cf. Benedetto XVI, *Sacramentum Caritatis*, 1).

Siamo dunque consapevoli che l'Eucaristia, presenza salvifica di Gesù nella comunità dei fedeli e suo nutrimento spirituale, è quanto di più prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammino nella storia (cf. Giovanni Paolo II, *Ecclesia de Eucharistia*, 9).

Al fine di evitare che qualcuno tra i cristiani rimanesse privo di questo inestimabile dono, il papa Paolo VI mediante l'*Istruzione «Immensae caritatis»* (29 gennaio 1973) ha previsto il ministero straordinario della Comunione. Questa importante e significativa scelta oltre ad essere ulteriore prova della sollecitudine della Chiesa nei confronti di tutti i fedeli – soprattutto dei malati, degli anziani e di quanti sono impediti di partecipare alla Santa Messa – è da comprendersi in relazione alla nuova ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II e al rinnovamento teologico e pastorale della ministerialità della Chiesa.

Poiché da molti anni sono operanti nella nostra Diocesi i ministri straordinari della Comunione, il cui prezioso servizio, ormai pienamente radicato nel nostro tessuto ecclesiale, è da tutti apprezzato, ritengo opportuno offrire loro specifici, puntuali e permanenti orientamenti.

Pertanto, in forza del disposto dei cann. 835 §1 e 838 §4 CIC ad integrazione delle norme contenute nell'*Istruzione «Immensae caritatis»*, dopo aver consultato il Consiglio Presbiterale, il Direttore dell'Ufficio Liturgico e la Commissione Liturgica Diocesana

DECRETO

che nella Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino si osservino, in materia di ministri straordinari della Comunione, le seguenti norme disciplinari e rituali emanate dall'Ufficio Liturgico Diocesano.

Dato in Frosinone, a decorrere dal giorno XIV febbraio, *Mercoledì delle Ceneri*, A.D. MMXVIII

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Mons. Elio Ferrari

Mons. Elisabetta

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO

Norme per i ministri straordinari della Comunione

Le norme disciplinari e liturgiche in materia dei ministri straordinari della Comunione hanno lo scopo di aiutare tutti i fedeli a cogliere il significato ecclesiale di questo servizio di collaborazione dei laici con i presbiteri nella missione della Chiesa, ma anche quello di rendere le prassi all'interno del territorio della Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino maggiormente omogenee, al fine di evitare divisioni pratiche e disorientamento per i credenti.

I. Norme disciplinari

1. Per ricevere il *ministero straordinario della Comunione* è necessaria la libera domanda del candidato al Vescovo, tramite il modulo dell'Ufficio Liturgico Diocesano, che deve essere corredata dal benestare del parroco e – se possibile – con un “voto” favorevole di un organismo rappresentativo della comunità, come il Consiglio Pastorale. Sarebbe opportuno che il candidato abbia esercitato, per un ragionevole periodo, un'attività di servizio liturgico o caritativo nella comunità parrocchiale.

2. La proposta delle persone idonee per maturità umana, «vita cristiana, fede e condotta»¹, buona fama, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, rivolta al Vescovo da parte del parroco, deve essere corredata dalla approvazione dei legittimi superiori (regionali, provinciali, ecc.), qualora le persone indicate siano membri di istituti di vita consacrata.

3. Il candidato deve aver compiuto i 25 anni².

4. Negli istituti religiosi femminili, si dia la preferenza a chi già esercita un servizio nella comunità parrocchiale.

5. L'Ufficio Liturgico Diocesano curerà la formazione al ministero straordinario della Comunione in specifici incontri a cui è obbligatorio partecipare. Solo dopo questo e prima di esercitare il ministero straordinario, il candidato riceverà il mandato, secondo il rito, dal Vescovo, durante una

¹ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I Ministeri nella Chiesa*, n. 18, in Documenti CEI, n. 7.

² Quando nel 1973 Paolo VI istituì il ministero straordinario della Comunione, demandò alle singole Conferenze episcopali di fissare l'età minima per l'ammissione. In quello stesso anno i vescovi italiani stabilirono che per l'esercizio dei ministeri laici istituiti (accolito e lettore) l'età conveniente fosse di anni 21, cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Documento pastorale «I ministeri nella Chiesa»* (15 settembre 1973), n. 9, in *Notiziario CEI* 8 (1973) 155-168. Nel 1985 per questi stessi ministeri laici istituiti e assunti stabilmente fu fissata l'età minima di anni 25, cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibere nn. 21-38 circa l'applicazione del Codice di diritto canonico, in merito ad alcune materie demandate alla normativa particolare* (18 aprile 1985), n. 9, in *Notiziario CEI* 3 (1985), 43-62. Poiché il ministero straordinario della Comunione affidato con semplice “mandato” non è esplicitamente distinto da quelli “istituiti”, si suppone che valga per l'età la stessa norma. Il vescovo del luogo può fare qualche eccezione sotto la sua responsabilità.

celebrazione diocesana, o dal suo delegato, o dal parroco, o in caso degli istituti religiosi, dal cappellano³.

6. Ad ogni ministro straordinario della Comunione sarà consegnato un tesserino di riconoscimento (con la foto) con indicazioni di scadenze e di rinnovi.

7. La facoltà è limitata solo al territorio della parrocchia e delle unità pastorali o dell'unità ospedaliera in esso indicata.

8. La facoltà è «ad tempus» per due anni ed è rinnovabile, permanendo la necessità, senza ripetere il rito dell'istituzione.

9. Il parroco / il rettore / il cappellano richiedente rimane sempre il garante e responsabile del corretto e ordinato esercizio del ministro straordinario della Comunione.

10. Il responsabile (parroco / rettore / cappellano) competente, sulla base delle circostanze pastorali, può chiedere l'esonero di un ministro straordinario della Comunione istituito. L'Ordinario diocesano, attraverso l'Ufficio Liturgico, può sospendere provvisoriamente o revocare definitivamente il mandato.

11. Ogni anno, per tutti i ministri straordinari della Comunione, compresi i religiosi e le religiose, è obbligatorio il *Corso di aggiornamento* organizzato dall'Ufficio Liturgico Diocesano.

12. Se il ministro straordinario della Comunione, nel corso del mandato, cambia parrocchia (o Diocesi) tale mandato cessa automaticamente. Le eventuali variazioni inerenti i ministri straordinari della Comunione (ad es. trasferimento dei religiosi/e, cambio di residenza) devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio Liturgico Diocesano. Verificandosi queste circostanze, il servizio potrà continuare solo se il parroco della nuova residenza del ministro straordinario della Comunione chiede il rinnovo del *mandato* presso l'Ufficio Liturgico.

13. Va comunicata anche la sospensione dell'esercizio del ministro straordinario della Comunione, con riconsegna del *mandato*, per malattia o per decesso.

14. Nessun ministro straordinario della Comunione ha diritto a remunerazione. È proibito accettare qualsiasi tipo di offerta in occasione dell'esercizio del Ministero.

15. Nella Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino, per la distribuzione della Comunione, i ministri straordinari della Comunione non usano alcuna veste liturgica, né alcun altro «segno distintivo», ma solo l'abito civile decoroso e appropriato (sia nell'assemblea liturgica come presso le abitazioni degli infermi e degli anziani o negli ospedali e case di cura). I religiosi e le religiose usano il loro abito proprio.

16. I ministri straordinari della Comunione, in virtù del loro mandato, hanno facoltà di:

a) *Distribuire la Comunione durante la Messa*, in aiuto del presbitero che la presiede quando sia necessario e comunque in assenza di altri ministri ordinati disponibili.

³ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Benedizionale*, Città del Vaticano 1992, nn. 2004-2028.

b) *Distribuire la Comunione fuori della messa*, con il permesso del parroco, qualora in una parrocchia manchino il presbitero o il diacono, oppure questi siano gravemente malati o anziani. Il ministro straordinario della Comunione potrà anche comunicare sé stesso. Questo caso rimane assolutamente eccezionale nella nostra Diocesi in quanto, al momento, nessuna parrocchia si trova la domenica del tutto priva di un sacerdote. Potrebbe però verificarsi che il parroco conceda questa facoltà, ad esempio, nei giorni feriali o comunque in occasione di una sua assenza per malattia o altra importante causa.

c) *Distribuire la Comunione fuori della Messa agli ammalati e agli anziani della propria comunità parrocchiale* o unità pastorale (oppure dell'ospedale o casa di cura) in ragione del grande numero degli stessi e in aiuto al presbitero.

d) *Portare il Viatico ai moribondi*, qualora il parroco o un presbitero o un diacono fossero in grave impedimento.

e) In casi straordinari, su esplicito mandato del parroco e qualora questi ne fosse impedito, *esporre la Ss.ma Eucaristia* all'adorazione pubblica dei fedeli e poi riporla.

17. La Comunione può essere distribuita in qualunque ora del giorno; è però opportuno concordare, specialmente con gli ammalati, il momento più idoneo perché la celebrazione possa essere svolta con calma e fruttuosamente. Casi straordinari sono:

a) Il giovedì santo: la santa Comunione si può distribuire solo nella messa *in Cena Domini*; agli infermi in qualunque momento del giorno.

b) Il venerdì santo: la santa Comunione si può distribuire solo nella *Celebrazione della passione del Signore*; agli infermi in qualunque momento del giorno.

c) Il sabato santo: la santa Comunione si può portare solo in forma di Viatico ai moribondi, non come visita ordinaria agli infermi o in altre forme.

II. Norme liturgiche

1. La Comunione si distribuisce nelle chiese o negli oratori; agli infermi anche nelle abitazioni private, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo, nelle carceri.

2. La *Comunione durante la Messa* va distribuita nella forma seguente:

a) Durante il canto (o recita) dell'*Agnello di Dio*, mentre il presbitero che presiede sta spezzando il pane eucaristico, il ministro straordinario della Comunione si porta ai piedi dell'altare, si genuflette e si mette al lato destro dell'altare, restando in piedi. In alcuni casi, per la lontananza della custodia eucaristica, può essere a lui chiesto di portare in questo momento la pisside con le ostie consacrate: la consegna al presbitero e poi si sposta al lato destro dell'altare.

b) Dopo le parole «Beati gli invitati...» e la risposta «O Signore, non sono degno...», il celebrante, dopo aver comunicato sé stesso, comunica il ministro straordinario della Comunione.

c) Il presbitero consegna al ministro straordinario della Comunione la pisside con le ostie consacrate.

d) Insieme, presbitero e ministro straordinario della Comunione, scendono nella navata, presso il luogo stabilito, per la distribuzione della Comunione.

e) Il ministro straordinario della Comunione presenta l'ostia consacrata al comunicando dicendo la formula «Il corpo di Cristo», a cui il fedele risponde «Amen». Quindi il ministro depone la particola sulla lingua o sulla mano del comunicando. Se il pane eucaristico inavvertitamente cadesse a terra, sarà il ministro a raccoglierlo con devozione e a consumarlo lui stesso.

f) In alcune circostanze è possibile distribuire la Comunione sotto le due specie. In questo caso la particola intinta nel calice va data direttamente in bocca.

g) Al termine della Comunione, il ministro straordinario della Comunione riporta la pisside sull'altare, perché il presbitero possa purificare i vasi sacri. Può essere a lui richiesto, in alcuni casi, di riporre la pisside al tabernacolo. In questo caso lo deve fare con somma dignità e prima di chiudere la custodia eucaristica deve genuflettersi.

g) Il ministro straordinario della Comunione presterà attenzione ad eventuali frammenti rimasti sulle dita, purificandoli con acqua nel *vasculum* o assumendo direttamente il frammento.

3. La *Comunione agli infermi* venga distribuita preferibilmente nel giorno di domenica, perché emerga che la comunione «scaturisce» dalla celebrazione eucaristica stessa. Se ciò, per grave motivo, non fosse possibile, si concordi con il parroco e quindi con la persona ammalata il giorno e l'ora più convenienti.

Le modalità di distribuzione:

a) I punti 2a e 2b si svolgano come sopra. In seguito il ministro straordinario della Comunione presenta la teca, dicendo sottovoce il numero delle particole necessarie, che il presbitero che presiede deporrà nella teca.

b) Il ministro straordinario della Comunione esce dall'assemblea liturgica per recarsi presso gli infermi, mentre la celebrazione eucaristica continua con la Comunione dei fedeli e prosegue fino alla conclusione senza attendere il ritorno del ministro.

c) Il ministro straordinario della Comunione, giunto alla casa dell'infermo e dopo averlo cordialmente salutato, depone il Ss.mo Sacramento sulla mensa appositamente preparate (tovaglietta bianca, ceri, fiori) si genuflette e in silenzio lo adora insieme ai presenti.

d) Quindi celebra il *Rito della Comunione agli infermi* secondo le prescrizioni liturgiche previste da questo *Rituale*. Nella *Liturgia della Parola* è consigliabile adottare il vangelo della domenica stessa; nei giorni feriali si possono usare gli altri brani biblici.

e) Nei casi di infermi gravi, sarà cura del ministro straordinario della Comunione semplificare il rito o usare il *Rito breve* previsto.

f) Il digiuno eucaristico è di norma di un'ora; per gli ammalati può essere ridotto a un quarto d'ora o anche a meno. Questa riduzione è valida anche per i familiari e gli assistenti o operatori sanitari che volessero comunicarsi insieme all'infermo.

g) Se l'infermo si trova in peccato grave, dovrebbe avvicinarsi al sacramento della Penitenza. Se per urgente necessità non ci fosse disponibilità di un presbitero confessore, egli, premesso un atto di contrizione, con proposito di confessare quanto prima i peccati, potrà ricevere la Comunione.

h) Il ministro straordinario della Comunione – previo accordo con il parroco o con chi ha le chiavi della chiesa – avrà cura di riportare subito in chiesa il pane eucaristico eventualmente non utilizzato. Per nessun motivo egli potrà tenere con sé il Ss.mo Sacramento.

i) Ai malati che non possono ricevere la Comunione sotto la specie del pane, si può dare la Comunione sotto la sola specie del vino. In tal caso si usi un recipiente adatto e ben chiuso; si provveda poi a purificarlo con acqua assumendo l'acqua della purificazione.

4. Il *Viatico agli agonizzanti e moribondi* venga portato nei casi previsti secondo il rito previsto in questo *Rituale*, avendo cura per la *Professione di fede* dell'infermo e la particolare *formula di Comunione*.

5. L'*esposizione con il Ss.mo Sacramento*, nei casi eccezionali previsti, si opera nel modo seguente:

a) Il ministro straordinario della Comunione predispose sull'altare il corporale, i ceri accesi ed eventuali fiori davanti all'altare, avendo cura di non coprire l'ostensione del Ss.mo Sacramento.

b) Mentre si fa un canto eucaristico, il ministro straordinario della Comunione apre il tabernacolo, si genuflette, prende la pisside (solo se si tratta di una pisside con coperchio) o la teca contenente l'ostia grande (già sistemata sulla lunetta), la depone sull'altare al centro del corporale (pisside) o la sistema nell'ostensorio (lunetta); quindi genuflettendosi nuovamente, può fare l'offerta dell'incenso in un braciere appositamente preparato o nel turibolo stesso, e sosta a lato dell'altare in adorazione per breve tempo; in seguito si ritira.

c) Il rito dell'esposizione del Ss.mo Sacramento, descritto nei punti 5a, 5b, 5c, può essere sostituito dalla semplice apertura della porta del tabernacolo.

d) Il ministro straordinario della Comunione avrà la responsabilità della vigilanza durante il tempo dell'adorazione, se questo fosse prolungato. Lui stesso potrà anche curare l'animazione della preghiera, con canti, brani biblici e orazioni.

e) Al termine dell'adorazione eucaristica, il ministro straordinario della Comunione intona il canto *Tantum ergo* (o *Adoriamo il Sacramento*) mentre ripete l'offerta dell'incenso. Poi si accosta, si genuflette, prende la pisside o toglie la lunetta con l'ostia grande mettendola nella teca e la ripone nel tabernacolo; nuovamente genuflettendosi, chiude la custodia eucaristica (oppure chiude semplicemente la porta del tabernacolo se si è limitato ad aprire questa) avendo cura di farlo bene.

f) Il ministro straordinario della Comunione non può impartire la benedizione eucaristica.

Ogni parroco o presbitero che svolge il ministero nella Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino è tenuto ad osservare e far osservare quanto contenuto nelle suddette norme dell'Ufficio Liturgico Diocesano.

Dato in Frosinone, a decorrere dal giorno X del mese di febbraio A.D. MMXVIII

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Mons. Elio Ferrari

Mons. Elio Ferrari

[Handwritten signature]

La Commissione Diocesana della Liturgia



[Handwritten signature]
Don Piotr Pawel Jura (Direttore)

[Handwritten signature]
Dott.ssa Paola Aprea

Giacinto Mancini
Don Giacinto Mancini

Dott.ssa Maria Angela Campioni
[Handwritten signature]

Don Italo Cardarilli
[Handwritten signature]

Don Giuseppe Principali
[Handwritten signature]

Don Andrea Viselli
[Handwritten signature]